

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2448

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODANO, CRESCO, DE CARLI, SALERNO, PIRO, CURCI,  
ALBERINI**

*Presentata il 15 gennaio 1895*

**Norme per l'assunzione, tramite concorso, presso il Ministero della difesa, di talune categorie di personale dipendente da ditte appaltatrici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sullo stato giuridico degli operai addetti agli stabilimenti della difesa, agli articoli 4 e 5, prevedeva l'assorbimento, negli organici del Ministero della difesa, del personale dipendente da ditte appaltatrici che già da tempo venisse utilizzato presso enti o stabilimenti di detta amministrazione, venendo in tal modo a regolarizzare la posizione di circa un migliaio di lavoratori.

A dieci anni dall'entrata in vigore della legge succitata, la situazione che nel frattempo si è venuta a ricreare, è ancora più grave: sono quasi 2.000 i dipendenti di ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che lavorano presso enti della difesa e non godono dei benefici

della stabilità. Si tratta, quasi esclusivamente, di giovani compresi fra i venti e i quarantacinque anni di età, che vengono definiti « giornalieri » e che, inquadrati nella cosiddetta « manovalanza non connessa ai trasporti » in realtà svolgono le mansioni più ingratre e pesanti dei vari enti.

Bisogna, inoltre, precisare che essi attualmente gravano sul capitolo 1098 di spesa del bilancio di detto dicastero e danno luogo a costi molto superiori a quelli degli operai appartenenti ai ruoli dello Stato.

Ciò è dimostrato dai seguenti dati relativi all'anno in corso: un operaio di ruolo comune costa allo Stato, giornalmente, lire 36.000 circa.

Un operaio giornaliero (dipendente da ditte civili) costa allo Stato lire 106.000.

È necessario concedere, pertanto, anche a questi lavoratori la possibilità di accedere ai ruoli della difesa.

A ciò provvede la proposta di legge da noi formulata, che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi riservati al personale dipendente da ditte appaltatrici che venga utilizzato da almeno due anni presso enti o stabilimenti

della difesa in mansioni salariali corrispondente alla categoria degli operai comuni.

Nel secondo articolo si fa riferimento ai requisiti necessari per accedere a detti concorsi.

Con l'articolo 3, infine, si stabiliscono i termini entro i quali dovranno essere banditi i concorsi di cui agli articoli precedenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti o stabilimenti del Ministero della difesa con mansioni salariali corrispondenti a quelle dell'operaio comune della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero nella categoria degli operai comuni.

### ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 1, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto dagli articoli 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

### ART. 3.

I concorsi previsti dall'articolo 1 della presente legge dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.